

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VELLA, AGNELLI Arduino, FRANZA,
SCEVAROLLI, SIGNORI, IANNI e SPITELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1991

Istituzione del Centro operativo e museale della Sabina, con sede in Rieti, nell'ambito della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio

ONOREVOLI SENATORI. – La Sabina rappresenta, nella storia della Penisola, un'area di rilevante interesse storico che ha inciso profondamente nella storia di Roma; ne sono testimonianza le numerose scoperte archeologiche spesso di estremo rilievo, che pur tuttavia non hanno *in loco* un momento di raccordo scientifico, nè un momento essenziale di valorizzazione.

Appare quindi non solo importante, ma doveroso istituire un centro operativo dello Stato che diventi anche una sede museale permanente.

Attraverso tale istituzione si perviene al doppio risultato di dotare la Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio di una base operativa di estrema importanza e di consentire alla collettività sabina di approfondire quelle origini della propria storia, quelle radici che sono *l'humus*, il terreno di coltura delle tradizioni più profonde di un popolo.

L'accresciuta sensibilità popolare verso questa che è ormai un'esigenza, fa sì che si ritenga irrinunciabile un cambiamento dell'indirizzo fino ad oggi seguito, quello cioè di raccogliere il frutto dell'attività di ricerca e di scavo in centri urbani minori che, per ragioni di sicurezza, consentono sia una più adeguata conservazione, sia una più attenta e scientifica esposizione al pubblico godimento. A questa esigenza risponde il disegno di legge che si sottopone all'attenzione del Parlamento.

Con l'articolo 1 si prevede l'istituzione in Rieti, nell'ambito della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, di un centro operativo e museale per l'area della Sabina.

Con gli articoli 2 e 3 si prevedono, rispettivamente, le procedure per assicurare il funzionamento del Centro e per acquisire al demanio statale un idoneo contenitore museale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito, nell'ambito della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, il Centro operativo e museale della Sabina, con sede in Rieti.

Art. 2.

1. Il Centro di cui all'articolo 1 si avvale dei mezzi e delle strutture della Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio.

2. Al Centro di cui all'articolo 1 saranno destinate, in via permanente, unità di personale della Soprintendenza oggi operanti nell'area della Sabina.

Art. 3.

1. Per l'acquisto e l'allestimento in Rieti della sede del Centro di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991 e 1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.